



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**Istituto Comprensivo " Piazza Damiano Sauli"**

P.zza Damiano Sauli n.1 – 00154 ROMA Tel. 06 5133298 – Fax 06 51882906

Cod. Fisc. 97712290580 – Cod. Mecc. RMIC8FE00P

Posta elettronica : [RMIC8FE00P@istruzione.it](mailto:RMIC8FE00P@istruzione.it) Posta certificata : [rmic8fe00p@pec.istruzione.it](mailto:rmic8fe00p@pec.istruzione.it)

Roma, 19/05/2020

**Circ. n. 153**

-Ai docenti

-Alle famiglie degli alunni

-Al Sito Web

- Agli atti

Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.

Al fine di esplicitare quanto contenuto nell'ordinanza di cui all'oggetto, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha emanato specifiche disposizioni per la valutazione degli alunni, per l'a.s. 2019-2020, se ne fornisce di seguito una sintesi per una efficace e agevole disamina dei contenuti:

- 1) Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi. La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell'anno, in presenza e a distanza.
- 2) Gli alunni delle classi intermedie saranno ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline (in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento). Tali insufficienze saranno registrate a verbale e nel documento di valutazione di ciascun alunno.  
Per gli alunni delle classi intermedie ammessi con insufficienze o, comunque, con livelli di apprendimento non pienamente raggiunti sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato finalizzato al recupero di quanto non è stato appreso. L'integrazione degli apprendimenti partirà da settembre e potrà proseguire, se necessario, durante tutto l'anno scolastico 2020/2021.
- 3) Per alunni con disabilità la valutazione sarà effettuata sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), per quelli con disturbi specifici di apprendimento certificati (legge 170/2010) nel rispetto del

piano didattico personalizzato (PDP). Analogamente a questi ultimi dovranno essere valutati gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano destinatari di specifico piano didattico personalizzato.

- 4) La non ammissione alla classe successiva dovrà essere deliberata **all'unanimità**, dal Consiglio di Classe ed è prevista nei casi specifici di seguito indicati:
  - a) quando i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche, ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico (comma 6 art. 4);
  - b) per l'irrogazione di provvedimenti disciplinari di esclusione dagli scrutini o dagli esami, emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (comma 7 art. 4).

### **Piano di Apprendimento Individualizzato - Piano di integrazione degli apprendimenti**

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di classe predispose un **piano di apprendimento individualizzato** nel quale sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da raggiungere, nonché le specifiche strategie per il conseguimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

Il Consiglio di classe, inoltre, individuate le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento, li inserisce in una nuova progettazione, definendo il **piano di integrazione degli apprendimenti**.

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti costituiscono attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020, integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021. Nel caso di trasferimento dell'alunno ad altra istituzione scolastica, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso alla scuola di iscrizione.

### **Casi Particolari**

1. Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all'istituzione scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l'anno scolastico 2019/2020.
2. Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo.
3. Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell'alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell'esperienza all'estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando, ove non ancora effettuato, la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.
4. Gli alunni che, nell'anno scolastico 2019/2020, hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una

scuola straniera in Italia riconosciuta dal relativo ordinamento scolastico, fatte salve le norme previste da Accordi ed Intese bilaterali, e che sono iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 a un'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione sono inseriti nella classe corrispondente.

5. Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, ovvero dei docenti di classe in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante. Tali modalità di valutazione si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Prof.ssa Filomena Sannino

(Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)